

Decreto-Legge 22 marzo 2021, n.41 (Sostegni)- Proposte emendative

LAVORO

Cassa integrazione COVID - lavoratori beneficiari

All'articolo 8, comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "in forza al 15 gennaio 2021".

Motivazioni

La legge di bilancio per il 2021 (art.1, commi 299-305, legge 178/2020), nel riconoscere ulteriori periodi di integrazione salariale (nelle sue diverse forme), ha limitato la possibilità di accedere a tale prestazione ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge medesima, e cioè a quelli assunti entro il 1° gennaio 2021.

L'INPS con circolare n. 28 del 17/02/2021 ha interpretato estensivamente il limite temporale fissato dalla legge, considerando in forza anche i lavoratori assunti entro il 4 gennaio 2021, primo giorno feriale successivo al 1° gennaio.

Nonostante tale interpretazione estensiva, una buona parte dei lavoratori a tempo determinato o comunque stagionali (soprattutto agricoli) sono rimasti fuori dall'ambito di applicazione degli ulteriori periodi di integrazione salariale riconosciuti dalla legge di bilancio per il 2021, giacché l'instaurazione di nuovi rapporti in agricoltura, in ragione dei cicli biologici e produttivi, avviene solitamente nella prima quindicina di gennaio, subito dopo la conclusione delle festività natalizie.

L'emendamento è finalizzato proprio ad estendere l'ambito di applicazione dei predetti ammortizzatori sociali anche ai lavoratori assunti entro il 15 gennaio 2021, al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento tra dipendenti in forza nella medesima azienda e di non escludere dalle tutele

Esonero contributivo

All'articolo 19, comma 1:

inserire dopo la parola "gennaio", le seguenti: "febbraio e marzo".

Motivazioni

Al fine di sostenere le imprese agricole, che hanno risentito considerevolmente della contrazione del mercato ho.re.ca., si propone di estendere l'esonero all'intero trimestre.

Promozione del lavoro agricolo

All'articolo 17, aggiungere il seguente comma:

“L'art.94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.”

Motivazioni

Con l'approssimarsi delle grandi campagne di raccolta primaverili ed estive, gli imprenditori agricoli sono fortemente preoccupati per le crescenti difficoltà che incontrano nel reperire manodopera stagionale, a causa della limitata disponibilità di lavoratori stranieri.

Ed infatti molti di questi, nello scorso anno, hanno fatto rientro nei loro Paesi d'origine per comprensibili timori legati all'emergenza COVID-19 e non sono stati rimpiazzati da altri lavoratori stagionali extracomunitari.

È comprensibile quindi che le imprese agricole, in questa fase emergenziale, oltre a cercare lavoratori agricoli professionali, siano disponibili ad utilizzare, almeno per le mansioni meno qualificate, anche soggetti senza particolare esperienza che provengono da altri settori (lavoratori dipendenti in cassa integrazione o lavoratori autonomi che hanno dovuto sospendere l'attività) o che non prestano alcuna attività (disoccupati, inoccupati o percettori di integrazioni al reddito).

L'emendamento è finalizzato a confermare anche per il 2021, in considerazione del perdurare dell'emergenza da Covid-19, la speciale forma di contratto di lavoro subordinato temporaneo per gli operai agricoli stagionali introdotta dall'art. 94 del “decreto rilancio” (decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020) che ha consentito, nel 2020, l'assunzione da parte dei datori di lavoro agricolo di soggetti percettori di ammortizzatori sociali (con sospensione della prestazione lavorativa a zero ore), di indennità di disoccupazione non agricola (NASPI e DIS-COLL), nonché di reddito di cittadinanza (RdC), per prestazioni non superiori a 30 giornate lavorative, rinnovabile per ulteriori 30 giornate, con trattamento retributivo e contributivo uguale a quello degli altri lavoratori dipendenti (secondo CCNL) e con le medesime tutele, senza perdita delle indennità o dei benefici percepiti dal prestatore (cassa integrazione, Naspi, RdC).

Semplificazione degli esoneri contributivi per le imprese agricole

All'articolo 19, aggiungere il seguente comma:

“Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni”.

IN ALTERNATIVA:

“Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificati dall'art.19 del presente decreto-legge, i beneficiari non sono tenuti a rilasciare alcuna dichiarazione con riguardo agli aiuti concessi, ovvero richiesti in attesa di esito, che rientrano nel paragrafo 3.1 della

comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), e successive modifiche ed integrazioni, essendo i relativi controlli demandati all'INPS sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

Motivazioni

Per venire incontro all'esigenza di semplificazione delle imprese agricole che hanno diritto agli esoneri contributivi prevista dall'articolo 222, comma 2, della legge 77/2020, e dagli articoli 16 e 16bis della legge 18 dicembre 2020, n.176, l'emendamento pone a carico dell'INPS i controlli relativi all'eventuale superamento dei limiti individuali previsti dal Quadro temporaneo, considerate anche le oggettive difficoltà per il cittadino, e per gli intermediari, di acquisire piena consapevolezza degli aiuti che rientrano nel suddetto regime.

FISCO

Agriturismi/calcolo delle perdite

All'art.1, comma 4, è aggiunto il seguente periodo:

“Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato, di cui al primo periodo, può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse, di cui all'articolo 2135 del c.c.”

Motivazioni

La modifica si rende opportuna per cogliere con maggiore puntualità la riduzione del fatturato delle attività connesse agricole (es. agriturismi), che hanno sofferto in misura maggiore per la pandemia e che presentano dinamiche economiche strutturali diverse da quelle delle attività agricole principali.

Agricoltura Urbana

All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

Per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Motivazioni

Il continuo sviluppo di attività di coltivazione in ambienti chiusi (costruzioni su superfici urbane o agricole), su più livelli produttivi, c.d. “Vertical Farms, che consentono di ottenere in condizioni climatiche ideali prodotti di assoluta qualità, con il monitoraggio di ogni aspetto del processo di crescita, dalla luce alla temperatura, dall'umidità alla purificazione di aria e acqua, sta assumendo un rilievo sempre maggiore nell'ambito delle produzioni vegetali, con evidenti ricadute di tipo ambientale e di salubrità e genuinità dei prodotti per i consumatori.

Occorrerebbe accompagnare tale processo che, segnatamente negli ambienti urbani, permetterebbe di recuperare fabbricati in disuso o fatiscenti (ex industriali) per attività di agricoltura urbana e sociale, con il sistema di tassazione tipico delle imprese agricole che si caratterizza per il ricorso al metodo catastale. A tal fine, si propone un emendamento che, similmente ad altre esperienze di attività agricole, come gli allevamenti

dei pesci in mare, senza un quadro di riferimento catastale esistente, consenta di applicare la rendita catastale più alta di quelle vigenti nella provincia di riferimento.

Riduzione canone RAI

All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *al comma 5 le parole "30%" sono sostituite dalle seguenti: "60%";*
- b) *al comma 6 le parole "25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "50 milioni di euro";*
- c) *il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 50 milioni di euro, si provvede per 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

Motivazioni

Alla luce della perdurante crisi sanitaria, si ritiene opportuno aumentare la percentuale di riduzione prevista per il canone RAI per venire incontro alle imprese ricettive, che difficilmente torneranno ad operare in tempi rapidi.

Bancabilità del credito d'imposta 4.0

All'articolo 37, aggiungere il seguente comma:

All'articolo 1, comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n.178, aggiungere il seguente comma:

"1059-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."

Motivazioni

Al fine di garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti, si propone di estendere anche al credito d'imposta c.d. Transizione 4.0 la possibilità di cessione concessa dal decreto 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, art.122, per altri crediti d'imposta.

Sospensione riscossione

All'articolo 41, comma 1, lettera a),

le parole 30 aprile sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno

Motivazioni

Alla luce della perdurante crisi sanitaria ed economica, si rende necessario prorogare il termine previsto per la sospensione dei pagamenti di cartelle di pagamento e ingiunzioni.

Bonus Sud

All'articolo 39, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

All'art.1, della legge 208/2015:

Al comma 98:

dopo la parola "imprese", inserire le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

Al comma 99:

dopo le parole "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"

Motivazioni

Al fine di estendere alle imprese agricole le agevolazioni di cui al c.d. credito d'imposta SUD, si propongono delle modifiche che consentano l'inclusione nella normativa sul credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno delle imprese agricole, a prescindere dalla loro forma giuridica, e l'ampliamento dell'ambito della categoria dei macchinari agevolabili alle macchine e veicoli agricoli.

SOSTEGNO ALLE FILIERE

Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

All'articolo 26, primo periodo,

le parole: " , ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.", sono sostituite dalle seguenti:

" , ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e nei settori agricolo ed agrituristico e le imprese per le quali rientri nell'attività ordinaria, anche non principale, l'organizzazione di eventi."

Motivazioni

L'articolo in oggetto indica tra i beneficiari del fondo le categorie particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, specificando però in modo dettagliato quali categorie di imprese ne facciano sicuramente parte (ristorazione nei centri storici; organizzazione di matrimoni), tra le quali si ritiene debba essere esplicitamente citato il settore agricolo, che è certamente una delle categorie particolarmente colpite dall'emergenza insieme a quello dell'agriturismo, coinvolto nelle menzionate attività della ristorazione e dell'organizzazione di eventi, sospese dalle misure di contenimento

Misure di sostegno al sistema delle fiere

All'articolo 38, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Il fondo è destinato anche al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus."

Motivazioni

Le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere ed altri eventi, poi annullate a causa della pandemia Covid-19 e delle relative misure restrittive, non sono state fino ad ora oggetto di indennizzo o rimborso. Ciò è avvenuto solo nel caso di fiere ed eventi organizzati da ICE Agenzia (a partire dal 1° febbraio 2020), creando un'immotivata disparità di trattamento tra le imprese.

Il comma 3 descrive perfettamente la destinazione del fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro, ma è opportuno specificarne la destinazione anche per le imprese.

Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano/Vertical farming

All'articolo 39, aggiungere il seguente comma:

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

Motivazioni

La disposizione mira a regolamentare la vendita di prodotti ortofrutticoli coltivati nelle vertical farm, edifici energeticamente autosufficienti ideati per ospitare la coltivazione di specie vegetali a scopo alimentare attraverso sistemi di produzione agricola indoor interamente organica. La diffusione crescente di tali pratiche, anche in chiave futura, rende necessario un intervento legislativo, per consentire di applicare la normativa italiana sulla quarta gamma anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo, che rispondano a determinati e specifici criteri. Si propone, pertanto, facendo salve tutte le norme di igiene relative ai prodotti alimentari, di estendere il campo di applicazione della legge 13 maggio 2011, n. 77 anche ai prodotti ottenuti con sistemi di vertical farming che non necessitano di fasi di lavaggio e asciugatura.

Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano/Registro dei cereali esclusione

All'articolo 39, inserire il seguente comma:

Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo,

dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti:

"ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori".

Motivazioni

Per gli agricoltori e gli allevatori la tenuta del registro rappresenta in termini burocratici ed economici un onere importante. Pertanto, si propone di introdurre degli elementi di razionalizzazione dell'applicazione della

norma, quale esentare le imprese agricole e gli allevatori in quanto è sufficiente registrate la prima immissione in filiera (cessione da agricoltore produttore di cereali a primo acquirente) e l'ultima destinazione finale a fini mangimistici (cessione all'allevatore che utilizza i cereali per l'alimentazione animale).

IN SUBORDINE

All'articolo 39, aggiungere il seguente comma:

Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, primo periodo, le parole "le 5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti:

"25 tonnellate".

Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti:

"trenta giorni".

Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 5.000 a euro 20.000", sono sostituite dalle seguenti:

"da euro 1.000 ad euro 5.000".

Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti:

"da euro 500 ad euro 1.000".

Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la frase "Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni." è soppressa.

Motivazioni

Per gli agricoltori e gli allevatori la tenuta del registro rappresenta in termini burocratici ed economici un onere importante. Pertanto, si propone di introdurre degli elementi di razionalizzazione dell'applicazione della norma, quali:

- esentare le imprese agricole e gli allevatori in quanto è sufficiente registrate la prima immissione in filiera (cessione da agricoltore produttore di cereali a primo acquirente) e l'ultima destinazione finale a fini mangimistici (cessione all'allevatore che utilizza i cereali per l'alimentazione animale);
- Prevede l'obbligo di istituzione e gestione del registro non già a partire da una detenzione di 5 tonnellate di cereali e/o derivati – come attualmente previsto - ma ad un limite decisamente superiore;

- rendere meno cogenti la tempistica per le annotazioni in registro allungando e rendendo più flessibile il termine perentorio di 7 giorni.
- Ridurre le sanzioni previste.

Incremento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura – erba medica disidratata

All'articolo 39, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'art.1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n.160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.”.

“1-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1-bis.”.

Motivazioni

Si ritiene opportuno incrementare le risorse stanziare che costituiscono una dotazione insufficiente rispetto alle finalità del Fondo. È altresì opportuno, per aumentare la efficacia dei provvedimenti, limitare i benefici del Fondo unicamente alle imprese agricole del settore primario. Infine, si propone di integrare le finalità del Fondo per la competitività delle filiere di ulteriori 15 milioni destinati alla valorizzazione dei contratti di filiera per il comparto dei foraggi essiccati e della erba medica disidratata che recentemente è stato caratterizzato da squilibri di mercato e perdita di redditività per gli operatori.

Fondo agrumi/crisi clementine

All'articolo 39, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato conseguente all'anomalo andamento climatico ed agli effetti della diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n.205.”.

Motivazioni

Alla luce della crisi del comparto agrumicolo determinata dall'anomalo andamento climatico e dall'attuale emergenza covid-19, si propone di attivare i consistenti residui del fondo agrumi a ristoro delle perdite subite dalle imprese produttrici nell'anno 2020.

Incremento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura – settore bieticolo saccarifero

All'articolo 39, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'art.1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n.160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.”.

“1-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-bis.”.

Motivazioni

Il settore bieticolo-saccarifero ha la necessità di specifici incentivi a garanzia di continuità produttiva, nonché di salvaguardia dell'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero. Ciò anche a seguito degli esiti negativi da parte del Consiglio di Stato in merito al contenzioso sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, inerente alla questione dei silos.

Sanzioni - autorizzazioni

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

“Art. 39-bis.

Al fine di agevolare i produttori che non sono in grado di utilizzare le autorizzazioni all'impianto o al reimpianto di viti di uve da vino a causa della crisi del settore connessa con la emergenza epidemiologica da Covid-19, le sanzioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 69, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 non si applicano per le autorizzazioni non utilizzate e con scadenza del periodo di validità nel 2021.”.

Motivazioni

Le condizioni del Covid-19 stanno minando la liquidità delle imprese e rallentano la propensione agli investimenti.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Definizione rifiuti urbani

All'articolo 30, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente:

“5. L’articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è abrogato e alla legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *l’articolo 1, comma 649, secondo periodo è sostituito con il seguente: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ad un anno, ferma restando la possibilità di recesso dal servizio pubblico o privato previo preavviso di almeno 90 giorni. Non sono assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le aree di produzione di rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime, di prodotti intermedi e semilavorati e di merci funzionalmente collegati all’esercizio delle attività produttive. Non sono altresì assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2016 n. 152. Per tali utenze resta ferma la possibilità di conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione. Alle utenze che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 conferivano rifiuti al servizio pubblico e che non risultano più produttive di rifiuti urbani sulla base delle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, non può essere sospesa la raccolta da parte dello stesso, se non previo preavviso di almeno 90 giorni a cui va allegata contestuale comunicazione della possibilità di beneficiare del servizio medesimo su base convenzionale, nonché dell’indicazione delle modalità e condizioni, anche economiche, di adesione. Al fine di assicurare la raccolta e il trattamento dei rifiuti di cui all’articolo 184 comma 3 lettera a) del decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152, senza soluzione di continuità, fino al 1° gennaio 2023, e comunque nelle more dei necessari adeguamenti dei servizi e degli impianti, è ammessa la raccolta e il trattamento dei predetti rifiuti, quando non pericolosi e con caratteristiche analoghe a quelle di cui all’allegato L quater della parte IV del predetto decreto, anche ai soggetti che gestiscono i rifiuti urbani.*

Motivazioni

La disposizione risulta di urgente applicazione al fine di risolvere le molteplici criticità legate all’applicazione delle modifiche normative introdotte nel codice ambientale con il decreto legislativo n.116 del 2020, con particolare riferimento alle definizioni di rifiuto urbano e di rifiuto speciale che hanno determinato, tra l’altro, una assimilazione *ex lege* di tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quater alla parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006 quando prodotti nell’ambito delle attività elencate nell’allegato L-quinquies della medesima Parte quarta, a prescindere dalla quantità e dalla regolamentazione comunale.

In particolare, il nuovo sistema, in assenza dei dovuti chiarimenti proposti, rischia di generare improvvisi ed ingiustificati aumenti di costi a carico delle imprese e, parallelamente, significative criticità operative per i Comuni e per i gestori dei servizi pubblici e privati di raccolta. Particolarmente urgente è l’introduzione dell’ultimo periodo che rende conto di una situazione emergenziale venutasi a creare, paralizzando la raccolta dei rifiuti di alcune tipologie di attività agricole, in particolare l’attività agrituristica e la vendita diretta di prodotti agricoli.

A tali criticità si aggiunge, sotto il profilo normativo, un evidente scollamento tra la disciplina attualmente contenuta nell’articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n.152 del 2006 e la disciplina in materia di TARI e prelievi imposti per la raccolta dei rifiuti urbani contenuta nella legge 147 del 2013.

La norma proposta, quindi, è finalizzata a chiarire le modalità di adesione o uscita dal servizio pubblico di raccolta, da un lato consentendo la possibilità di fare specifiche convenzioni anche per i produttori di rifiuti attualmente qualificati come speciali e, dall’altro lato, di optare per la scelta di un gestore privato per le utenze produttive di rifiuti urbani. A tal proposito, l’emendamento, eliminando l’obbligo di optare per il servizio

pubblico e privato su base almeno quinquennale, mira a recepire la misura proposta dall’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza (AGCM) nella nota inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri “Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021” (Rif. S4143). L’AGCM, in particolare, ritiene che il riferimento quinquennale al comma 10 dell’art. 238 del D.lgs. n.152/06 sia “discriminatorio per le utenze private, in quanto, mentre è possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni, non è consentito il contrario”.

Inoltre, la proposta di emendamento mira a non assoggettare al tributo della TARI tutte le utenze non domestiche che sceglieranno di avvalersi di privati per la gestione dei rifiuti simili ai domestici da loro prodotti, recependo, anche in tal caso, quanto segnalato dall’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza (AGCM) nella richiamata nota inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Proroga revisione macchine agricole

All’articolo 30, dopo il comma 11, inserire il seguente:

All’articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.114, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole “a far data dal 30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2023”.

Conseguentemente viene disposto l’aggiornamento delle scadenze previste dal decreto 20 maggio 2015, come modificato dal decreto 28 febbraio 2019.”

Motivazioni

La proroga della revisione delle macchine agricole si rende necessaria poiché, ai sensi del DM 28 febbraio 2019, i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 (trattori agricoli, macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi, rimorchi agricoli, macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico, macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili, carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose) dovrebbero effettuare la revisione entro il 30 giugno 2021. Tale scadenza risulta impossibile da rispettare in quanto manca ancora il quadro di riferimento per effettuare la revisione, di cui peraltro non è ancora chiaro l’impatto organizzativo ed economico sul settore agricolo. Si ritiene pertanto che la prima scadenza non possa che essere condizionata alla definizione completa del quadro di riferimento, inclusa l’emanazione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 5 del D.M. 20 maggio 2015 recante le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale.

Proroga indennizzo usura treni agricoli

All’articolo 30, aggiungere il seguente comma:

“Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada al 1° gennaio 2022, fermo restando l’obbligo di autorizzazione all’Ente proprietario della strada.”

Motivazioni

La proroga si rende necessaria al fine di non penalizzare le imprese agricole e agromeccaniche che dal 1° gennaio 2021, per effetto di una circolare del Ministero dei trasporti Prot. n. 31802 del 9.11.2020, saranno tenuti a pagare un indennizzo sproporzionato per l'usura della strada di un treno agricolo di massa complessiva superiore a 44 t. Gli importi ad oggi indicati dalla predetta circolare (art. 18 comma 5 lettera a D.P.R. 495/1992) non sono infatti specifici per il treno agricolo, in quanto l'attuale Codice della Strada, non avendo stabilito ancora il limite di massa del treno agricolo a 44 ton, non prevede un piano tariffario per la maggiore usura della strada per tale fattispecie.

Pertanto, in mancanza di un riferimento specifico per il settore agricolo, la circolare Prot. n. 31802 ha richiamato gli indennizzi previsti dall'art. 18 comma 5 lettera a), i cui importi tuttavia scaturiscono da valutazioni relative ad altre categorie di veicoli (di impiego prevalentemente stradale), che percorrono decine di migliaia di chilometri all'anno: percorrenze almeno dieci volte superiori a quelle delle macchine agricole, che sono invece impiegate principalmente in campo e che circolano su strada per brevi tratti e saltuariamente. Il risultato che gli operatori agricoli ed agromeccanici verrebbero a versare un indennizzo che non corrisponde in alcun modo al reale utilizzo dell'infrastruttura stradale, creando di conseguenza notevoli difficoltà economiche.

La problematica nasce dal fatto che con l'entrata in vigore del Regolamento 167/2013, meglio nota come Mother Regulation, che interviene sugli aspetti costruttivi e omologativi dei veicoli agricoli (trattori, rimorchi e attrezzature intercambiabili), sono emerse delle differenze che hanno portato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nelle more di una modifica del CdS, ad emanare una serie di circolari per evidenziare i riflessi della normativa europea sulla circolazione stradale, precisando alcuni aspetti "di attenzione" anche in relazione all'incolumità dei manufatti stradali e alle criticità della rete stradale attuale. Fra questi interventi è stato fatto obbligo a partire dal 1° gennaio 2021 agli operatori di munirsi di autorizzazione e al pagamento dell'indennizzo di usura previsto per il comparto industriale.

Plastic tax

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

"5-bis. All'articolo 237, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo" sono sostituite con le parole: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità" ed all'articolo 224, comma 9 del medesimo decreto le parole: "previsti dalla parte quarta del presente decreto" sono sostituite con le parole: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità". Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati".

Motivazioni

Fin dalla sua prima introduzione, la plastic tax ha presentato chiaramente criticità ed incongruenze.

Va innanzitutto rilevato che, così come è stata costruita, la plastic tax non rappresenta uno strumento volto alla prevenzione del rifiuto (obiettivo che si è prefisso il legislatore con l'introduzione della tassa); si tratta infatti di una tassa indistinta ha uno scarsissimo potenziale di intervenire sui comportamenti dei consumatori e, pertanto, avrà un impatto irrisorio se non addirittura nullo rispetto alla riduzione del consumo dei prodotti colpiti e, dunque, in termini di riduzione dei relativi rifiuti. Al contrario, in alcuni casi la plastic tax potrebbe avere effetti distortivi spingendo verso MACSI multimateriale con performance ambientali peggiori di quelli di alcune plastiche. Sarebbe più coerente agire in maniera mirata su quei prodotti per i quali il potenziale di sostituibilità sia effettivamente più alto (basti pensare che nessuna riflessione è stata fatta, ad esempio, rispetto alla grande difficoltà del settore alimentare di utilizzare materiali diversi, in ragione del rispetto dei MOCA). Questa scelta richiede a monte una seria valutazione tecnica delle varie opzioni di intervento.

Inoltre, la plastic tax per essere realmente efficace dovrebbe spingere verso lo sviluppo delle attività di riciclaggio e di recupero, e così non è. Il settore della plastica, ed in particolare degli imballaggi, presenta certamente margini di miglioramento, nonostante la legislazione di riferimento ed il sistema di gestione costruito negli anni, anche attraverso il ruolo affidato al CONAI, garantisce percentuali importanti di riciclo. Ad oggi circa il 45% dei rifiuti di imballaggio in plastica vengono riciclati, il 43% va a recupero energetico ed il restante 12% in discarica. Questi numeri non verranno migliorati da una tassa sul prodotto, ma intervenendo sul alcuni fattori strategici, quali:

1. la ricerca e lo sviluppo tecnologico, per migliorare le caratteristiche di riciclabilità dei prodotti, fondamentale per far diventare riciclo una quota di quanto oggi è recupero energetico
2. potenziando le infrastrutture e la dotazione impiantistica per il riciclo
3. rimuovendo le barriere che ostacolano il mercato interno delle cosiddette MPS (esportiamo ancora troppo il materiale recuperato dalle attività di riciclo!)

E' evidente come la plastic tax non intervenga su nessuna di queste leve. Pertanto, alla luce di quanto esposto, riteniamo necessario procedere all'abrogazione dell'attuale definizione della norma nelle more di una definizione più coerente ed efficace della tassa, costruita anche attraverso il confronto con gli stakeholders, in grado di rappresentare una leva fiscale volta alla effettiva tutela dell'ambiente.

IN ALTERNATIVA

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50". Aggiungere infine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000€."

b) dopo il comma 650, inserire i seguenti:

"650-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della Salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643;

650-ter. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un Green New Deal nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema."

c) *al comma 652, sostituire le parole "1° luglio 2021" con le seguenti: "1° luglio 2022">>.*

Motivazioni

L'entrata in vigore della plastic tax il 31 luglio 2021 è senza dubbio una misura assolutamente non coerente rispetto alla realtà e pertanto non soddisfacente. Alla luce delle criticità profonde più volte evidenziate da tutte le associazioni imprenditoriali, unitamente alle condizioni di criticità che stanno affrontando le imprese, sarebbe auspicabile la proroga almeno per tutto il 2021 della misura che, come più volte evidenziato, non ha in alcun modo le caratteristiche di una misura in grado di orientare verso una maggiore sostenibilità il settore della plastica. Parallelamente, attraverso il rinvio ad un decreto ministeriale, vanno apportati tutti i necessari correttivi volti a rendere tale imposta effettivamente coerente con gli obiettivi ambientali e coerente con le caratteristiche del sistema economico nazionale.

Etichettatura degli imballaggi

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente: "6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi, fatte salve eventuali disposizioni in materia". L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento".

Motivazioni

La proposta intende rafforzare e chiarire le modalità di applicazione del regime transitorio di sospensione dell'efficacia dell'articolo 219, comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di obbligo di etichettatura degli imballaggi, disposto dall'art. 15 del dl n. 183 del 2020, recante proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare.

Con il citato provvedimento, infatti, è stata giustamente disposta la sospensione dell'efficacia del primo periodo del comma 5 dell'art. 219 del Codice dell'Ambiente.

Tuttavia, allo stato, risulta ancora in vigore il secondo periodo della citata disposizione per cui "I produttori hanno, altresì l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione".

L'immediata decorrenza di tale previsione ha l'effetto di rendere vincolanti i precetti contenuti nella Decisione 97/129/CE, oggi applicati a titolo volontario, senza, d'altra parte, prevedere un adeguato periodo di adeguamento. Gli operatori del settore che fabbricano imballaggi non sono pronti nell'immediato ad assolvere tale obbligo per tutte le tipologie di materiali e questo provocherebbe nocimento a tutta la filiera compresi gli utilizzatori che si troverebbero nella deprecabile situazione di non trovare imballi regolari sul mercato. Per rimuovere tale criticità si propone di prorogare l'entrata in vigore di tale obbligo.

In secondo luogo, con riferimento agli obblighi previsti nel primo periodo dell'articolo 219 citato, la previsione di proroga deve essere completata con la definizione di una disposizione che assicuri un adeguato periodo per l'impiego degli imballaggi già acquistati e "l'utilizzo delle scorte" in modo da poter legittimamente immettere in commercio gli imballi e/o i prodotti imballati giacenti in magazzino senza dover procedere allo smaltimento degli stessi con indubbi svantaggi di tipo economico per gli operatori e di tipo ambientale per la collettività (lettera b primo periodo della proposta di emendamento).

Per tale ragione, nell'emendamento proposto, si specifica che i nuovi obblighi sono applicabili agli imballaggi prodotti successivamente alla decorrenza degli stessi.

Si specifica, altresì, l'esclusione dal campo di applicazione gli imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, come definiti dall'art. 218, comma 1, lett. d) del Codice dell'ambiente, nonché gli imballaggi dei prodotti ma destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, o all'esportazione in Paesi terzi (lettera b secondo periodo della proposta di emendamento). La ragione di tale esclusione si impone in quanto la finalità della norma è diretta a "dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi" e, considerando che il consumatore è direttamente a contatto solo con imballaggi di tipo primario e secondario, non si ritiene utile che vengano interessati dalla norma anche, ad esempio, i pallets e gli imballaggi industriali, ovvero imballaggi terziari volti esclusivamente al trasporto merci e utilizzati esclusivamente in ambito professionale; mentre per gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, o all'esportazione in Paesi terzi, essendo la disposizione dell'articolo 219, comma 5, con i relativi standard tecnici UNI, valida solo in ambito nazionale, è quanto mai opportuno evitare una sovrapposizione di obblighi e regole tecniche tra i vari Paesi.

Da ultimo occorre chiarire definitivamente che la sanzione è applicabile soltanto ai produttori, in quanto destinatari degli obblighi indicati. La sanzione, d'altra parte, va commisurata in modo adeguato, in quanto l'attuale previsione risulta sproporzionata rispetto alla fattispecie.

CREDITO

Rinegoziazione del debito bancario

Dopo il comma 4 - sexies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il comma 4 sexies bis.

"4 sexies bis - la rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito".

Motivazioni

La diffusione del virus Covid-19 ha generato una crisi economica che riguarda le imprese di quasi tutti i settori, di ogni dimensione e area geografica, i cui effetti, non ancora pienamente prevedibili, sono destinati a protrarsi per lungo tempo.

Gli strumenti per far fronte a questa crisi, messi a disposizione dai diversi provvedimenti normativi adottati dal Governo, hanno consentito finora di mitigarne gli effetti sostenendo, da un lato, il tessuto produttivo e neutralizzando temporaneamente, dall'altro, gli effetti negativi della pandemia.

Tuttavia, nell'attuale scenario di forte difficoltà economica, in cui i margini di incertezza sui tempi della ripresa sono elevati, oltre alla esigenza di mantenere attivi, fino a quando sarà necessario, tutti gli strumenti che si sono dimostrati efficaci nell'affrontare la crisi, è indispensabile adottare ulteriori misure, normative e operative, che assicurino disponibilità finanziaria, per evitare che si faccia spazio a circuiti economici poco legali che possono favorire, per le difficoltà economiche-finanziarie in cui si dibatte chi esercita una attività imprenditoriale o professionale, il diffondersi del grave fenomeno dell'usura.

Questa pratica illecita si traduce nella violazione, non solo delle normali regole che presiedono al libero esercizio dell'iniziativa economica, ma anche di quelle della concorrenza, perché non si garantisce la perequazione delle condizioni alle quali si vincola l'operatore economico, anche in stato di difficoltà. Di qui la necessità di una larga strategia affidata a strumenti di tipo preventivo, volti a mitigare gli effetti recessivi della crisi economica, offrendo soluzioni e rimedi sostenibili dal mondo produttivo attraverso l'aiuto dello Stato che interviene come garante della operazione di rinegoziazione.

È dunque di fondamentale importanza puntare l'attenzione sullo strumento della rinegoziazione del debito bancario, riscadenzando il rimborso del debito con un piano di ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data del 1° marzo 2020.

È necessario che tale operazione:

1. sia assistita dalla garanzia dello Stato a titolo gratuito.

Per questo sono essenziali maggiori disponibilità di risorse per il rifinanziamento dei Fondi destinati a favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica: Fondo PMI (ex Legge 1996 n. 66) gestito da MedioCredito Centrale - e Fondo garanzia (ex Legge 2004 n. 102) gestito da ISMEA.

2. sia esente da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo a carico delle imprese, ivi comprese le spese istruttorie.

Fondo Centrale di Garanzia PMI

Alla lett. c) del comma 1, dell'articolo 13, del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite con le parole "con durata fino a 180 mesi".

Dopo il punto aggiungere il seguente periodo:

"Il soggetto beneficiario delle predette operazioni, già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 180 mesi".

Motivazioni

Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus e sostenere la liquidità del sistema produttivo fortemente colpito dalle misure restrittive di contrasto all'espansione del virus, il Decreto-legge n. 23/2020 (cd. decreto "liquidità") delinea uno schema di garanzie straordinarie sulle

operazioni di finanziamento delle imprese sul ruolo, oltre che di SACE (art. 1) anche del Fondo di garanzia delle PMI e di ISMEA (art. 13).

Alla luce del perdurare delle difficoltà economiche nelle circostanze eccezionali della pandemia di COVID – 19 sono necessari ulteriori interventi a sostegno delle attività imprenditoriali che offrano soluzioni di maggior “respiro” alle nostre imprese quali l’aiuto dello Stato che interviene come garante su operazioni finanziarie di durata non più di 6 ma di 15 anni.

La disposizione prevede che il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni.

Fondo Centrale di Garanzia PMI

Al fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti UE. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Motivazioni

L'attuale situazione di allerta ed emergenza dovuta alla pandemia da COVID - 19 si ritiene debba trasformarsi in una opportunità di rilancio per il sistema agroalimentare italiano, ponendo al centro dell’agenda il tema della innovazione.

L'innovazione è la chiave da cui ripartire, sostenendo gli impegni progettuali delle piccole e medie imprese che operano nel settore agricolo e/o agroalimentare con l’obiettivo di migliorare la produttività dell’agricoltura italiana, favorirne la redditività, e sostenere la competitività del settore medesimo. Per tali finalità il Fondo di garanzia PMI (ex art. 2, comma 100, lett. a), della L. n. 662 del 1996) potrà essere impiegato per la concessione di garanzie, a titolo gratuito, sui finanziamenti bancari destinati all’imprenditorialità innovativa.

Cambiale Agraria

1. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Motivazioni

Vista la situazione di crisi determinata dalla diffusione epidemiologica del COVID – 19 ed il perdurare delle difficoltà economiche, nella prospettiva di salvaguardare la continuità aziendale la disposizione prevede l’erogazione di prestiti cambiari a tasso zero della durata di 10 anni.

L'adozione di tale misura è finalizzata ad assicurare immediata liquidità alle PMI operanti nel settore agricolo e della pesca che hanno subito danni, diretti e indiretti, dall'emergenza COVID – 19.